



Regione Siciliana



Ministero dell'Istruzione



Unione Europea



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE

DON MICHELE ARENA

92019 Sciacca Ag

Sede centrale Via Nenni: tel 0925 22510 fax 0925 24247 Sciacca

Plesso Corso Miraglia: tel 0925 22239 fax 0925 23410 Sciacca

Plesso Via Giotto: tel 0925 85365 fax 0925 85366 Sciacca

Plesso Via ETA (Menfi): tel 0925 74214 fax 0925 74214 Menfi

C.F. 92002960844 e-mail: agis01600n@istruzione.it PEC: agis01600n@pec.istruzione.it sito web: www.iissarena.edu.it

IISS "DON MICHELE ARENA"-SCIACCA Prot. 0013079 del 03/08/2023 I (Uscita)

Sciacca 03/08/2023**All'albo on line****Al sito web****Ad Amministrazione Trasparente**

OGGETTO: Avviso di reclutamento per l'affidamento dell'incarico di medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Don Michele Arena" di Sciacca A. S. 23-24

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 18, comma 1, lett. a) del D. Lgs n. 81/2008 il quale stabilisce, tra gli obblighi del datore di lavoro, quello di nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto stesso;

VISTO il D.l. n. 129 del 28/08/2018 art. 43 comma 3 che consente la stipula di contratti di prestazione d'opera intellettuale con esperti per particolari attività;

VISTO l'art.46 della Legge n. 133/2008 che apporta ulteriori modifiche alla disciplina delle collaborazioni esterne e alle consulenze da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

CONSIDERATA la necessità di attuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori nei casi previsti dalla precitata normativa, che comprende accertamenti preventivi e periodici svolti dal Medico Competente;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. art. 7, cc. 6 e segg.;

VISTO che il Regolamento di applicazione del suddetto Decreto Legislativo prevede (D.l. n. 832 del 29.09.2008), in assenza di personale della Scuola fornito dei prescritti requisiti tecnico professionali disponibile a svolgere tale compito, che l'incarico possa essere affidato ad un professionista esterno;

VISTO il Decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 "Istruzioni generali sulla gestione amministrativa- contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015 n. 107;

VISTO il Programma annuale A.F. 2023 approvato dal Consiglio di Istituto;

CONSIDERATO che alla data odierna non esistono convenzioni CONSIP attive per la fornitura del servizio richiesto oggetto della presente determina;

CONSIDERATO che l'incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica;

EMANA

Il seguente bando di selezione pubblica per l'affidamento di un incarico della durata annuale a partire dalla data di stipula del contratto, in qualità di medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria all'interno dell'Istituto di istruzione Superiore "Don Michele Arena" di Sciacca.

ART. 1 - Compiti del medico competente

Il medico competente, incaricato del servizio di sorveglianza sanitaria all'interno di questo Istituto, dovrà svolgere i compiti previsti nel D. Lgs. n. 81/2008, artt. 25, 29 comma 1), 40, 41 e qualsiasi attività che tale decreto pone a carico del medico competente.

In particolare, con riferimento a quanto previsto dall'art. 18 comma 1 lettera g), dovrà provvedere all'integrale osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel D.Lgs. n. 81/2008, e quindi dovrà:

- collaborare con il Dirigente (datore di lavoro) e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale in particolare:
 - programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria, di cui all'art. 41, attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
 - informare per iscritto il datore di lavoro ed il lavoratore in merito ai giudizi di idoneità espressi;
 - istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
 - consegnare al Dirigente (datore di lavoro), alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
 - consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
 - inviare all'ISPEL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 (conservazione e tutela in materia di protezione dei dati personali) e successivo G.D.P.R. n. 679/2016;
 - fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
 - comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35, al datore di

lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- trasmettere ai servizi competenti per territorio, entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento ed esclusivamente per via telematica, le informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, secondo le indicazioni dell'Allegato 3B del D.Lgs. n. 81/2008.

Per quanto concerne i titoli e requisiti del Medico competente si fa riferimento all'art. 38 del D.Lgs. n. 81/2008

Sarà, inoltre, sua cura coordinarsi con questa istituzione scolastica per armonizzare i tempi e i modi dell'intervento sanitario, al fine di adeguarlo strettamente alle nostre esigenze.

ART.2 – Composizione dell'istituto

Il numero totale dei lavoratori è il seguente:

	Istituto di istruzione Superiore "Don Michele Arena" di Siacca
DSGA	1
Collaboratori scolastici	22
Assistenti tecnici	8
Assistenti amministrativi	9
Docenti	172

Si precisa che viene indicato il numero totale del personale docente e ATA nell'ambito del quale dovrà essere concordato con il Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione quello da sottoporre a sorveglianza sanitaria.

ART.3 – Durata dell'incarico

L'incarico avrà durata annuale, a decorrere dal settembre 2023 (dopo comparazione e graduazione domande) al settembre 2024 e non potrà essere tacitamente rinnovato.

ART.4 – Presentazione delle istanze

Gli interessati dovranno presentare domanda al Dirigente Scolastico l'Istituto di Istruzione Secondaria "Don Michele Arena" di Siacca:

- mediante PEC: agis01600n@pec.istruzione.it;
- mediante PEO: agis01600n@istruzione.it;

entro e non oltre il termine del 22/08/2023, alle ore 20,00.

Non si terrà conto, in nessun caso, di istanze pervenute oltre il termine fissato o con modalità diversa da quella indicata. L'Istituto declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni imputabili ad inesattezze nell'indicazione del recapito, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

La richiesta di partecipazione dovrà contenere:

1. Istanza di partecipazione resa nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n° 445/2000 e quindi accompagnata, a pena di esclusione, da un documento di identità in corso di validità, con indicazione completa dei dati anagrafici di chi concorre, del domicilio, del codice fiscale, del titolo di studio, dell'attività e dell'ubicazione del proprio recapito professionale;
2. Curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali necessari per l'espletamento del servizio, come previsto dall'art. 38 del D. Lgs. 81/2008. In caso di partecipazione alla gara da parte di una società, si precisa che dovrà essere indicato il professionista in possesso dei titoli previsti che, in caso di aggiudicazione del servizio, assumerà l'incarico di medico competente;
3. Dichiarazione attestante:
 - Le esperienze maturate nel settore, con particolare riferimento a contratti analoghi stipulati con istituti scolastici e con enti pubblici/privati;
 - La dichiarazione di esprimere, ai sensi del RGPD (UE/2016/679) e del D.lgs 101/2018, il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali, con particolare riguardo a quelli definiti "sensibili" del sopracitato Decreto Legislativo, per le finalità e durata necessaria per gli adempimenti connessi alla prestazione lavorativa richiesta;
 - Regolarità contributiva e fiscale (DURC)

La comparazione dei curricula sarà effettuata da apposita commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, sulla base dei seguenti criteri:

A) Esperienze di medico competente in istituti scolastici	Punti 3 per ogni incarico
B) Esperienze di medico competente in enti pubblici e/o privati	Punti 2 per ogni incarico

L'incarico verrà assegnato al professionista che avrà ottenuto il punteggio più alto, derivante dalla somma dei parametri A), B).

Il Medico Competente, su richiesta ed in accordo con il Dirigente Scolastico, è tenuto ad effettuare le seguenti prestazioni ai costi unitari IVA esente indicati:

- visite mediche preventive/periodiche: € **45,00 cadauna** (comprensiva di eventuali esami strumentali);
- eventuali sopralluoghi, raccordi con RSPP, consulenze con DS: **compenso € 150**, forfettario.

Le modalità di corresponsione dei compensi saranno specificati nel provvedimento di nomina. L'Istituto si riserva il diritto di:

- a. procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali;
- b. procedere all'affidamento degli incarichi in caso di parità di condizioni al candidato più anziano di età.

La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, che potrà avvalersi

per l'istruttoria delle istanze di un'apposita Commissione, al cui insindacabile giudizio, è rimessa la scelta dell'esperto a cui conferire l'incarico.

La graduatoria dei candidati sarà affissa all'Albo della scuola.

L'affissione avrà valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo nel termine di 5 gg.

Decorso detto termine l'elenco diviene definitivo.

Trascorso tale termine, senza reclami scritti, il Dirigente Scolastico in base alle prerogative affidategli dalla normativa, procederà alla stipula dei contratti di prestazione d'opera occasionale. L'incarico non costituisce rapporto di impiego.

L'entità massima del compenso è quella prevista dal Bando.

Si retribuirà ogni visita medica effettivamente svolta, onnicomprensiva anche delle spese di viaggio.

Il compenso spettante (comprensivo di IVA e/o oneri fiscali, previdenziali, oneri a carico dello Stato) sarà erogato al termine della prestazione effettuata, dietro presentazione di notula.

Nel caso in cui ad essere designato fosse un Ente, Associazione no-profit, ecc., è tenuto ad osservare tutte le leggi ed i regolamenti in vigore regolanti il rapporto di lavoro instaurato con il proprio personale e di adempiere tutti gli obblighi e gli oneri concernenti le assicurazioni generali ed obbligatorie con il relativo versamento dei contributi che si intendono tutti a suo esclusivo carico.

Il medico prescelto provvederà in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile.

Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione formale:

- la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando;
 - la violazione degli obblighi contrattuali;
 - la frode o la grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- Le condizioni che danno luogo alla rescissione del contratto costituiscono oggetto di formale comunicazione al destinatario.

La risoluzione del contratto dà diritto all'Istituto di affidare a terzi, previo scorrimento della graduatoria, la prosecuzione dell'attività.

Il candidato dovrà autorizzare l'Istituto al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico della scuola.

Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Daniela Rita Rizzuto; istruttore della pratica è il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Dott.ssa Falco Margherita Beatrice.

ART.5 – Conferimento dell'incarico

Dopo l'individuazione, il professionista prescelto sarà invitato a sottoscrivere regolare contratto, che potrà essere formalizzato solo in presenza di regolare documentazione ed autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza, se dipendente.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato, da ciascuna istituzione scolastica, al termine dell'incarico, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura-nota fiscale, previo accertamento della regolarità fiscale.

ART.6 – Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che in formato cartaceo come da informativa presente sul sito www.iissarena.edu.it

L'Istituto Scolastico fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del RGPD (UE/2016/679) e

del D.lgs 101/2018 che i dati personali forniti dall'Esperto/a acquisiti dall'Istituto, saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza, finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge.

Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta la disposizione di legge la facoltà di accedervi.

A tal proposito il responsabile del trattamento dei dati è il DSGA.

In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti ai sensi del RGPD (UE/2016/679) e del D. lgs 101/2018.

Il presente avviso è pubblicato in data odierna sul sito dell'Istituto di Istruzione superiore "Don Michele Arena" www.iissarena.edu.it

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela Rita Rizzuto
(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate)

COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE**Art. 25 Obblighi del medico competente D.L 81/2008**

1. Il medico competente:

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico – fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;

b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;

(lettera così sostituita dall'articolo 15 del d.lgs. n. 106 del 2009)

d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;

e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;

(lettera così sostituita dall'articolo 15 del d.lgs. n. 106 del 2009)

f) (lettera soppressa dall'articolo 15 del d.lgs. n. 106 del 2009)

g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all' articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai

fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico – fisica dei lavoratori;

l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

m) partecipa alla programmazione del controllo dell' esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.